



COMUNE DI CAVAGNOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 22/04/2025

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DISPOSIZIONI URGENTI PER LA GESTIONE DI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CAVAGNOLO A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 17/04/2025 con cui è stato attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione dell'emergenza connessa alle criticità idrauliche e idrogeologiche correlate agli eventi meteo che stanno interessando in questi giorni il territorio comunale di Cavagnolo;

Dato atto che detto evento alluvionale di portata eccezionale ha provocato ingenti danni ai ponti, alle opere di difesa spondale esistenti, alle infrastrutture viarie pubbliche, ai sottoservizi, nonché a beni mobili ed immobili di proprietà privata;

Rilevato che a seguito dell'evento alluvionale che ha interessato il Comune di Cavagnolo nelle giornate del 16 e 17 aprile 2025, il soggetto gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti deve provvedere alla rapida rimozione e gestione dei rifiuti trasportati dallo stato di piena del torrente Rio Trincavena, giacenti sulle strade, aree pubbliche e su aree private e strade private soggette ad uso pubblico nonché dei rifiuti anche ingombranti provenienti dalle abitazioni danneggiate dall'evento alluvionale;

I materiali di cui sopra sono già classificati come rifiuti speciali, in esito a un sopralluogo da parte del gestore;

Considerato che sulla base della ricognizione dello stato dei luoghi, sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'evento alluvionale, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni normali;

Ritenuto inoltre opportuno liberare quanto prima da tali rifiuti le abitazioni dei cittadini e la viabilità comunale, al fine di evitare problemi ambientali e igienico sanitari;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visto inoltre l'art. 183, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 152/2006 che prevede che "non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati";

Sentita la S.E.T.A. S.p.a.;

Preso atto dell'area individuata presso il piazzale del Palazzetto dello Sport, sito in Via XXIV Maggio 35, per l'accumulo temporaneo dei rifiuti generati dall'evento alluvionale, presso la quale sono stati depositati rifiuti provenienti da abitazioni private;

Ritenuto necessario per le motivazioni riportate in premessa, al fine di garantire condizione di massima sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica e privata, procedere all'emissione dell'ordinanza contingibile ed urgente;

Atteso che l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., legittima il Sindaco ad adottare i provvedimenti, con atto motivato, al fine di garantire tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Atteso che l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ,fa obbligo al Sindaco quale Ufficiale di Governo di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità e sicurezza al fine di assicurare l'incolumità pubblica, che nella fattispecie si rileva di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visti :

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 1/2018 " Codice della Protezione Civile";
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii e art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, alla **Ditta S.E.T.A. S.p.a.**, in qualità di Gestore del Servizio Pubblico di Gestione dei rifiuti Urbani del Comune di Cavagnolo:

- 1) di procedere tempestivamente alla prosecuzione e alla conclusione delle operazioni di raccolta e di rimozione dei rifiuti derivanti dall'alluvione secondo le modalità operative definite dal Gestore nel rispetto della normativa vigente in materia;

Al fine di agevolare la rimozione dei materiali generati dell'evento alluvionale e la raccolta per l'avvio agli impianti di destinazione, riducendo al minimo gli impatti dovuti ai flussi, può essere utilizzata da S.E.T.A. S.p.a. presso una porzione del piazzale del Palazzetto dello Sport, sito in Via XXIV Maggio 35;

- 2) nella suddetta area, la cui corretta gestione, nel rispetto delle normali cautele igienico-ambientali e delle norme di sicurezza, compete al Gestore del Servizio dei Rifiuti Urbani S.E.T.A. s.p.a., che ne è responsabile i materiali accumulati dovranno permanere per il tempo strettamente necessario ed essere quanto prima avviati agli idonei impianti autorizzati al trattamento;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii;
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale dell'Ente;
- che il controllo del rispetto del provvedimento è effettuato, ognuno per le proprie competenze, dalle Forze dell'Ordine;
- la trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni comunali di Protezione Civile, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, al Ministero dell'Ambiente e sicurezza Ecologica, alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte, alla Compagnia ed alla Stazione Carabinieri di Cavagnolo, a SETA per il servizio di raccolta dei rifiuti.

RENDE NOTO CHE

Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (legge 06.12.1971, n. 1034); oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

IL SINDACO

Firmato digitalmente

GAVAZZA Dr. Andrea